



COMUNE DI PESCAGLIA

U.O. 5 - SOCIALE SCUOLA TRASPORTI

VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL'OFFERTA ANOMALA ex ART. 97 DEL D.LGS 50/2016 e smi. PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DELLE SCUOLE D'INFANZIA E SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLE PRIMARIE CHE USUFRUISCONO DEL TRASPORTO SCOLASTICO - PER ANNI 3 - CON FACOLTA' DI RIPETIZIONE PER UN ULTERIORE PERIODO DI ANNI 3 - CIG. 9335420849.

Premesso

che l'art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: "qualora il criterio prevede di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara";

che a seguito di procedura negoziata per l'affidamento dei servizi in oggetto con Verbale n. 1 del 19.09.2022 la Commissione tecnica, nominata con Determinazione n. 694 del 19.09.2022 del Responsabile Protezione Civile, Vincolo Idrogeologico, procedure di VIA, Bonifica e Turismo dell'Unione dei Comuni della Media Valle, in qualità di CUC, ha attribuito alla Alioth Soc. Coop. Sociale Onlus, il punteggio (98,87/100) di cui:

80/80 per l'offerta tecnica,
18,87/20 per l'offerta economica;

che, con suddetto verbale è stata avanzata proposta di aggiudicazione alla Alioth Soc. Coop. Sociale Onlus, disponendo contestualmente la verifica di anomalia dell'offerta in base all'art. 97 del D.lgs 50/2016 e pertanto si è dato quindi avvio al procedimento di verifica della congruità dell'offerta;

che il sottoscritto RUP, contestualmente alla trasmissione dei verbali in data 22.09.2022, per la verifica di cui sopra, con nota prot.n. 7511 del 28.06.2022, trasmessa via PEC, ha richiesto le spiegazioni di cui al comma 5 dell'art. 97 del D.lgs 50/2016;

che con nota PEC n. 603 del 29.09.2022, nostro prot. n. 7547 del 29.09.2022 La Cooperativa ha presentato le giustificazioni richieste;

Considerato

che si è proceduto alla verifica di tutte le giustificazioni relative all'offerta anomala presentate dal concorrente.

che prima di procedere alla valutazione della documentazione presentata, è stato rilevato che:

1. ai sensi dell'art. 97 comma 5 del D.lgs 50/2016 il RUP può escludere l'offerta solo se la

Comune di Pescaglia

Settore 3 - Unità Operativa n. 5 Sociale Scuola e Trasporti
Via Roma, 2 55064 Pescaglia - tel. 0583/35401 – 354018
e-mail: protocollo@comune.pescaglia.lu.it



COMUNE DI PESCAGLIA

U.O. 5 - SOCIALE SCUOLA TRASPORTI

prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;
 - b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;
 - c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
 - d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.
2. ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.lgs 50/2016 non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
 3. L' anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
 4. la verifica della congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
 5. il giudizio di carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della Stazione Appaltante (ex pluribus, Consiglio di Stato Sez. V, 11/03/2010 n. 1414; sez. VI 24/08/2011 n.4801, sez. IV 4/05/2012 n.2566);
 6. a motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili (ex multis



COMUNE DI PESCAGLIA

U.O. 5 - SOCIALE SCUOLA TRASPORTI

Consiglio di Stato, Sez. V, 22/02/2011 n. 1090). In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni addotte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume valore giuridico che rende possibile il richiamo.

che è quindi proceduto alla verifica della documentazione trasmessa dal concorrente.

che le giustificazioni presentate dal concorrente sono apparse sufficientemente dettagliate, coerenti ed idonee a giustificare la composizione e la sostenibilità dell'offerta.

Tutto ciò premesso e considerato

Il sottoscritto RUP ritiene che l'offerta sia nel suo complesso NON ANOMALA e che sia congrua, seria, sostenibile e realizzabile.

Conseguentemente, dispone la formulazione della proposta di aggiudicazione, come indicato dalla Commissione di gara.

Pescaglia, 30.09.2022

**Il RUP/ Responsabile del Settore 3
Nadia Mariotti**